



Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Daniele Leodori

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Richiesta Risarcimento danni da parte della Regione Lazio agli abitanti di Marina Velca e Tarquinia Lido – registrazione sentenza

PREMESSO

- che nelle date 4-5/12/2004, 15-16/11.2005 e 26.11.2005 si sono verificate disastrose alluvioni nelle località Marina Velca e Tarquinia Lido, del Comune di Tarquinia (VT), provocate dalle ripetute esondazioni del Fiume Marta, del Torrente del Torrione e del Fosso Scolo dei Giardini;
- che, a seguito degli ingenti danni subiti dagli abitanti della zona, ben n. 139 abitanti della zona danneggiati dall'alluvione, sono stati costretti a ricorrere al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche del Lazio per chiedere il risarcimento dei danni nei confronti della Regione Lazio, L'ARDIS, il Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca e la Provincia di Viterbo;
- che peraltro, come documentalmente risultante agli atti del Comitato Marina Velca Senza Fango – costituitosi all'esito di detti eventi - esiste documentazione anche scaturente da datate Conferenze di servizi in ambito della Regione Lazio ove era chiaramente attestato che vi era concreto pericolo per le vite umane conseguente alla incuria in cui il Fiume Marta ed i corsi d'acqua limitrofi erano stati abbandonati da decine di anni;
- che con sentenza n. 1/2011 depositata il 28.02.2011, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche del Lazio condannava la Regione Lazio e l'ARDIS, in solido tra loro, a risarcire i 139 ricorrenti danneggiati alla somma di € 2.095.358,58 per sorte, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi e spese, competenze ed onorari di lite;
- che, nel frattempo, l'ARDIS diveniva dipartimento della Regione, ente privo di personalità giuridica e, conseguentemente, la REGIONE LAZIO rimaneva l'unico soggetto tenuto a risarcire i ricorrenti;
- che la sentenza n. 1/2011, veniva notificata tra l'11 e il 29 marzo 2011 a tutte le parti, ai sensi dell'art. 183, 4^o comma, R.D. 11.12.1933, n. 1775 e che, successivamente, non essendo stata impugnata, la sentenza era munita di formula esecutiva in data 5.08.2011, e veniva notificata alla Regione Lazio e all'ARDIS il 9.9.2011;
- che, è seguito uno scambio di corrispondenza tra i legali dei ricorrenti e la regione Lazio: in particolare con lettera racc. a/r del 14.10.2011, l'Avvocatura Regionale comunicava la "disponibilità ad adempiere" da parte della Regione Lazio, specificando che testualmente dalla lettera sopra citata che "lo scrivente potrà predisporre gli atti necessari all'impegno di spesa delle somme dovute solamente con l'apertura dell'esercizio finanziario 2012. Dal



dipartimento Programmazione Economica e Sociale per competenza, saranno disposti gli atti finalizzati alla liquidazione delle somme spettanti, che avverrà direttamente sul c/c bancario o postale indicato”;

- che, a seguito di ulteriori scambi epistolari e telefonici, su sollecito dei legali dell'Avvocatura Regionale, gli avvocati dei creditori danneggiati aprivano nel mese di gennaio 2012 un conto corrente dedicato ove far confluire gli importi risarcitori;
- che tale ultima operazione è stata vana visto che successivamente la Regione Lazio ha incaricato un nuovo legale, stavolta “esterno” all'avvocatura Regionale, che ha promosso un appello, notificato il 02.04.2012, avverso la sentenza n.1/2011 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, nonostante che i termini per l'impugnazione fossero ampiamente scaduti;
- che, più precisamente, l'appello doveva essere proposto entro i 30 giorni dalla notifica da parte della Cancelleria del dispositivo della sentenza come recita l'art. 189 T.U. 11.12.1933, n. 1775 secondo cui l'appello è proponibile nel termine di 30 giorni dalla notificazione del dispositivo della sentenza di I grado avvenuta ai sensi dell'art. 183 dello stesso Testo Unico;
- che, infatti, l'appello è stato respinto e la Regione ha successivamente proposto ricorso per Cassazione la cui udienza è stata fissata per il prossimo 4 aprile 2016;
- che attualmente la causa di appello, terminate le udienze di rito, è in decisione e si è in attesa della sentenza;

CONSIDERATO

- che nelle more del procedimento, i ricorrenti hanno notificato in data 16/19.03.2012 atto di precetto per la somma di € 2.653.434,90 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché spese, competenze ed onorari successivi al precetto;
- che successivamente all'atto di precetto, si è proceduto a più pignoramenti presso la Unicredit Banca ove sono accesi i conti correnti intestati alla Regione Lazio come Tesoreria Unica;
- che i detti pignoramenti hanno avuto esito negativo in quanto vi sono sui detti conti correnti ulteriori procedure esecutive in corso;
- che solo per iniziativa della difesa delle persone danneggiate, senza alcuna collaborazione da parte della Regione Lazio, si procedeva a spiegare un intervento in una pregressa azione esecutiva avviata nei confronti della medesima Regione da parte di terzi, recuperandosi tuttavia un importo minimo rispetto al quantum globale testè indicato;
- che oggi l'Agenzia delle Entrate di Roma ha notificato ad alcuni ricorrenti la richiesta di pagamento della tassa di registrazione della sentenza di pignoramento per la somma di euro 2.569,00, spesa che dovrebbe corrispondere la Regione in quanto parte soccombente;

RITENUTO

- che, per quanto sopra esposto in premesse, la Regione in riferimento alla sentenza n. 1/2011 del TRAP, corrispose il solo corrispettivo della registrazione della sentenza ammontante a circa € 97.000,00, senza però corrispondere la sorte indicata nella sentenza anzidetta;
- che non è stata, invece corrisposta la tassa di registrazione della sentenza di pignoramento presso terzi di euro 2.569,00;
- che appare grottesco che un'amministrazione pubblica (Regione Lazio) rimanga inadempiente nei confronti di altra amministrazione pubblica (Ufficio delle Entrate) e debba pagare un cittadino privato che ha vinto la causa;



TUTTO CIO' VISTO E PREMESSO

s'interroga il Presidente della Giunta Regionale, On. Nicola Zingaretti:

- di fornire chiarimenti sui motivi per cui non è stata corrisposta la somma relativa alla tassa di registrazione della sentenza esecutiva Tribunale di Roma (n. 23091/2012 RGE) di euro 2.569,00, mentre aveva adempiuto al pagamento della tassazione della sentenza di primo grado di € 97.000,00 e chiarimenti sulla situazione contabile della Tesoreria Unica presso la Regione Lazio e del conto corrente o servizio di gestione della Tesoreria Unica svolto dalla Unicredit Banca SpA in modo da dare contezza in ordine al numero dei procedimenti esecutivi a carico della Regione Lazio;
- di fornire informazioni circa la volontà della Regione di adempiere a quanto dovuto in ragione delle diverse sentenze vinte dagli abitanti di Marina Velca che oltre ad aver subito i danni per l'alluvione si trovano oggi ad aver vinto cause in tutti e tre i gradi di giudizio senza però vedersi risarcito nulla.

Roma, 8 marzo 2015

Cons. Silvia Blasi

Cons. Devid Porrello